

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2018, n. 1-6667

Approvazione del nuovo flusso procedurale e dell'allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura. Revoca della d.g.r. n. 5-6331 del 9 settembre 2013.

A relazione del Presidente Chiamparino:

visti gli articoli 81 e 119 della Costituzione della Repubblica Italiana;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'articolo 38 relativo alla copertura finanziaria delle leggi regionali;

visto l'articolo 1, commi 2 e 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alle verifiche delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in merito alle tipologie delle coperture finanziarie delle leggi regionali approvate;

visti gli articoli 62 (Programmazione regionale), 69 (Limiti in materia di spesa e di bilancio) e 70 (Controlli interni) dello Statuto della Regione;

vista la d.g.r. n. 5-6331 del 9 settembre 2013 con la quale sono stati individuati e comunicati alle direzioni regionali della Giunta una serie di rilevanti e puntuali azioni di riforma operate nell'ambito dell'ordinamento della finanza pubblica che dovrebbero consentire di approntare maggiori strumenti di controllo e monitoraggio degli oneri finanziari collegati agli interventi legislativi introducendo, nell'ottica di definire il giusto bilanciamento tra spese ed entrate, una nuova impostazione nella legislazione contabile orientata, non solo al rispetto della semplice legittimità formale, ma in misura sempre maggiore a criteri di sana gestione finanziaria contabile e di corretto utilizzo delle risorse pubbliche;

considerato altresì che nella deliberazione succitata si provvedeva all'approvazione di una scheda relativa all'analisi degli aspetti contabili e finanziari delle proposte in itinere al fine di agevolare e consentire una verifica contabile congrua, appropriata ed equilibrata dei provvedimenti regionali di spesa, allestendo in tal modo una documentazione tecnico finanziaria da allegare alle citate proposte;

viste le Relazioni della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali della Regione Piemonte pubblicate nell'anno 2014 (deliberazione del 19 maggio 2015, n. 75/2015/RQ) e nell'anno 2015 – 2016 (deliberazione del 12 giugno 2017, n. 146/2017/RQ);

considerato che nella citata Relazione della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte relativa alle leggi pubblicate nell'anno 2015 – 2016, nel paragrafo sulle considerazioni finali, si rileva che, nella produzione legislativa esaminata, è evidente la carenza di una compiuta analisi dei costi e degli oneri, nonché dell'indicazione dei metodi di stima o di previsione utilizzati e che anche l'individuazione dei mezzi di copertura non è sempre assistita da verifiche di fattibilità né aggiornata in ragione degli interventi emendativi;

considerato che, sempre nella citata relazione della Corte dei Conti, viene ribadito che l'analisi degli oneri, la loro quantificazione e l'individuazione delle modalità di copertura costituiscono uno strumento costituzionalmente collegato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio attraverso una forma di controllo preventivo degli impatti finanziari della produzione legislativa anche sui bilanci futuri;

preso atto, sempre al fine di porre in essere azioni costruttive mirate ad offrire adeguato riscontro ai suddetti rilievi della Corte dei Conti, del lavoro congiunto posto in essere tra Giunta regionale e Consiglio regionale, al fine di definire un flusso procedurale idoneo ad individuare le rispettive responsabilità e competenze in ordine alla verifica e all'aggiornamento degli elementi e dei metodi inerenti alla quantificazione degli oneri finanziari e alla relativa copertura durante tutte le fasi dell'iter legislativo del progetto di legge;

considerato che, nella proposta finalizzata all'adozione del nuovo flusso procedurale, è stato valutato come prioritario il criterio di assicurare un adeguato bilanciamento tra l'esigenza di fornire elementi certi in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari e alla relativa tipologia di copertura, e l'altrettanta necessità di garantire comunque le prerogative afferenti all'iniziativa legislativa riconosciuta in capo ai rispettivi titolari ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto;

viste le seguenti modalità procedurali concordate con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

- per l'adozione dei disegni di legge è prevista, come condizione di ricevibilità da parte della Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura (Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica), e ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta regionale, la sussistenza di un parere preventivo ed obbligatorio reso dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ad attestazione della regolarità e correttezza dell'azione contabile, nonché la presenza di una relazione tecnico finanziaria che prevede un'analisi dettagliata dei singoli articoli del provvedimento finalizzata a far emergere la quantificazione degli oneri specifici e l'identificazione della relativa copertura;
- per l'adozione delle proposte di legge di iniziativa consiliare il flusso prevede la presenza di analoga relazione tecnico finanziaria compilata a cura del proponente al fine di rappresentare, seppure in maniera indicativa, i dati e i metodi di quantificazione della spesa e di copertura;
- il flusso stabilisce inoltre l'identità del modello di relazione tecnico-finanziaria sia per i disegni di legge presentati dalla Giunta regionale che per le proposte di legge di iniziativa consiliare, al fine di garantire omogeneità delle procedure e dei prodotti. Ai fini della presentazione dei disegni di legge e delle proposte di legge e della successiva assegnazione da parte del Presidente del Consiglio regionale, la sussistenza della relazione tecnico finanziaria costituisce condizione di ricevibilità ed ammissibilità, ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento interno del Consiglio regionale;
- per la fase di istruttoria del provvedimento in Commissione, il flusso prevede un ulteriore modello di scheda, maggiormente dettagliata e puntuale, da utilizzare per la verifica della quantificazione degli oneri e della relativa modalità di copertura che tenga conto delle modifiche apportate al testo a seguito degli emendamenti intervenuti sullo stesso. Si prevede che tale scheda sia allegata al parere espresso dalla Prima Commissione consiliare, reso in caso di presenza della norma finanziaria, e che sia comunque allegata alla relazione di accompagnamento del testo licenziato dalla Commissione referente;
- per la fase emendativa si è previsto apposito modello di presentazione degli emendamenti volto ad evidenziare, ancorchè in maniera semplificata, la presenza o meno di oneri, nonché la relativa quantificazione e tipologia di copertura. In particolare, nella fase di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, nel caso di emendamenti che introducano disposizioni comportanti l'insorgenza di nuovi oneri, si introduce l'attestazione di regolarità finanziaria, comprensiva

della relativa quantificazione, rilasciata da parte delle competenti direzioni della Giunta regionale. Relativamente alla tempistica di acquisizione di tale attestazione di regolarità finanziaria, si prevede una differenziazione tra emendamenti di iniziativa consiliare e quelli di iniziativa della Giunta regionale, in ragione della maggiore disponibilità di elementi informativi tecnico-finanziari in possesso delle competenti direzioni della Giunta regionale;

- in fase di approvazione finale del progetto di legge si è prevista la redazione di una relazione conclusiva, che dia conto delle risultanze relative alla verifica di quantificazione degli oneri finanziari del progetto di legge e dei correlati elementi caratterizzanti del processo di analisi delle ricadute finanziarie. Tale relazione verrà pubblicata sul sito web del Consiglio regionale nella sezione "Banca dati Arianna/dossier virtuale delle leggi", in cui verranno altresì resi disponibili i documenti istruttori iniziali e intermedi relativi al provvedimento.

Ritenuto, conseguentemente, necessario revocare la d.g.r. n. 5-6331 del 9/9/2013, comprensiva della scheda tecnico- finanziaria, introducendo nuove modalità procedurali;

rilevata l'esigenza di proporre l'approvazione dei suddetti modelli e del flusso procedurale, sopra brevemente descritti, attraverso deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale, fermo restando specifiche disposizioni peculiari ai processi organizzativi di ciascun organismo;

preso atto che, con apposito provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 60 del 15.3.2018 si è provveduto ad approvare analogo flusso procedurale e relativa modulistica.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della dgr n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

tutto quanto premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare il nuovo flusso procedurale per la quantificazione degli oneri finanziari e per la definizione della relativa tipologia di copertura inerente alle leggi regionali, di cui all'allegato A (comprensivo degli allegati n. 1, 2, 3) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo del modello di relazione tecnico-finanziaria, del modello di emendamento e della scheda relativa alla verifica della quantificazione degli oneri e della tipologia di copertura finanziaria degli oneri previsti;
- di prevedere, per l'adozione dei disegni di legge come condizione di ricevibilità da parte della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura ed ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta regionale, la sussistenza di un parere preventivo ed obbligatorio reso dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ad attestazione della regolarità e correttezza dell'azione contabile, nonché la presenza di una relazione tecnico finanziaria che prevede un'analisi dettagliata dei singoli articoli del provvedimento finalizzata a far emergere la quantificazione degli oneri specifici e l'identificazione della relativa copertura a cura della Direzione proponente;
- di revocare la d.g.r. n. 5-6331 del 9/9/2013;
- di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio di disporre, con opportuni comunicati e circolari, l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare mandato al Settore competente per la formazione di organizzare specifici seminari formativi per il personale interessato in materia;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**FLUSSO PROCEDURALE PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI
DELLE LEGGI REGIONALI E LA DEFINIZIONE DELLA RELATIVA TIPOLOGIA DI
COPERTURA**

Il flusso procedurale per le fasi di quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e di definizione della relativa tipologia di copertura si sviluppa attraverso le fasi sotto descritte.

A.1) Adozione dei disegni di legge da parte della Giunta regionale

Il flusso procedurale relativo alla **adozione dei disegni di legge** regionali che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate ed in merito alla necessaria quantificazione e copertura degli oneri finanziari che gli stessi implicano, si articola nelle fasi di seguito delineate.

Al fine di rafforzare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione contabile, il testo del disegno di legge deve essere trasmesso alla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura – Settore Attività Legislativa e Consulenza giuridica - a cura della Direzione regionale proponente, per l'avvio dell'iter presso la Giunta regionale (distribuzione e successiva approvazione), già provvisto del **preventivo parere obbligatorio** della Direzione Risorse finanziarie e patrimonio – Settore Programmazione macroeconomica, Bilancio e statistica - e corredato della **relazione tecnico-finanziaria** redatta secondo il modello di cui all'allegato 1, in modo puntuale ed esaustivo in riferimento alle singole voci ivi previste, nonchè **validata e vistata** dalla medesima Direzione proponente.

Il controllo strutturale e tecnico-contabile svolto dalla Direzione competente ha lo scopo di evidenziare le modalità per l'accertamento dei risultati economici, finanziari e di efficienza da raggiungere nell'attuazione dei servizi, dei programmi e dei progetti posti dall'intervento normativo in relazione alle competenze, procedendo alla valutazione degli effetti finanziari e della loro puntuale applicazione contabile e garantendo, altresì, forme di controllo di natura gestionale e strategica volte al potenziamento degli strumenti di salvaguardia degli equilibri economico-finanziari.

La presentazione del parere e della scheda tecnico-finanziaria adeguatamente validata dalla Direzione Risorse finanziarie e patrimonio – Settore Programmazione macroeconomica, Bilancio e statistica - allegati al disegno di legge in itinere, rappresenta **condizione necessaria per la ricevibilità del provvedimento** presso la Giunta regionale e per la sua **successiva approvazione**.

La Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura – Settore Attività Legislativa e Consulenza giuridica, a seguito della verifica svolta per quanto di competenza e dell'approvazione del ddl nella seduta della Giunta regionale, provvederà ad inviare

in formato elettronico al Presidente del Consiglio regionale il provvedimento adottato, comprensivo del parere e della scheda sopraccitati.

A.2) Predisposizione delle proposte di legge di iniziativa consiliare

Il primo firmatario o la prima firmataria di ciascuna **proposta di legge** di iniziativa consiliare sono tenuti a predisporre, a corredo dell'articolato, oltre alla relazione descrittiva del provvedimento, una **relazione tecnico finanziaria** redatta secondo il modello di cui all'allegato 1, che contiene, seppure in maniera indicativa, **i dati e i metodi di quantificazione della spesa e delle relative modalità di copertura**. Ai fini della predisposizione della relazione tecnico finanziaria e dell'eventuale norma finanziaria, laddove necessaria, il primo firmatario o la prima firmataria possono avvalersi dell'apporto tecnico del Settore studi documentazione e supporto giuridico-legale, anche con eventuale confronto con la struttura del Consiglio regionale competente.

B) Presentazione e assegnazione del progetto di legge

Ai fini della **presentazione** dei disegni di legge e delle proposte di legge e della successiva **assegnazione** da parte del Presidente del Consiglio regionale, la sussistenza della relazione tecnico finanziaria redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 costituisce **condizione di ricevibilità ed ammissibilità**, ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Nel caso di eventuale **assenza o invarianza di impatti finanziari** a carico del bilancio regionale legati al progetto di legge, la relazione tecnico-finanziaria esplicita gli elementi che giustificano l'introduzione della **clausola di neutralità o di invarianza**.

C) Esame in Commissione

1) Programmazione dei lavori

Le proposte di legge e i disegni di legge inseriti dalla Conferenza delle e dei Presidenti dei Gruppi consiliari **nella programmazione dei lavori**, di cui all'articolo 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale, vengono esaminati dalla struttura competente del Consiglio regionale.

Qualora, a seguito di tale istruttoria si ravvisi la **necessità di integrazione o approfondimenti**, la **Presidenza della Commissione consiliare referente**, sentita la Vicepresidenza, **li richiede alla Direzione della Giunta regionale competente per materia**, fissando un **termine** che tenga conto della calendarizzazione dell'esame del provvedimento.

Tale richiesta è altresì inviata per conoscenza alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio e alla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura della Giunta regionale.

Nel caso in cui gli elementi integrativi o gli approfondimenti richiesti non pervengano entro il termine stabilito, la Presidenza della Commissione consiliare referente ne dà segnalazione alla Presidenza del Consiglio regionale, per successiva opportuna informazione alla Conferenza delle e dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

2) Verifica della quantificazione degli oneri e delle tipologie di copertura finanziaria del progetto di legge

Per la **presentazione in Commissione degli emendamenti**, sia della Giunta regionale sia di iniziativa consiliare, viene utilizzato il **modello di cui all'allegato 2**. Per la presentazione degli emendamenti di iniziativa consiliare, il primo firmatario o la prima firmataria possono avvalersi dell'apporto tecnico del Settore studi documentazione e supporto giuridico-legale, anche con eventuale confronto con la struttura del Consiglio regionale competente per gli aspetti finanziari.

Nel corso dell'esame del provvedimento nella Commissione referente, la struttura competente del Consiglio regionale si raccorda con la Direzione della Giunta regionale competente per materia, nonché con le direzioni Risorse finanziarie e Patrimonio e Affari istituzionali e Avvocatura, al fine di predisporre una apposita **scheda**, redatta secondo il **modello di cui all'allegato 3**, finalizzata alla verifica della quantificazione degli oneri e della tipologia di copertura in base all'evoluzione del testo a seguito degli emendamenti approvati.

La **Commissione Bilancio esprime il proprio parere sulla norma finanziaria**, utilizzando, quale documento istruttorio la **scheda** di cui all'allegato 3, che **costituisce allegato al parere espresso**.

Anche in caso di **assenza o invarianza di oneri finanziari**, è comunque predisposta la scheda di cui all'allegato 3, in cui si evidenziano gli elementi idonei a **giustificazione della clausola di neutralità o di invarianza**.

Tale scheda è, poi allegata alla relazione di accompagnamento al testo licenziato del provvedimento da parte della Commissione consiliare competente in sede referente, nonché **pubblicata sul sito web del Consiglio regionale** nella sezione "Banca dati Arianna/dossier virtuale delle leggi", nella fase relativa all'iter di Commissione.

Qualora la **tempistica di esame del provvedimento non permetta l'acquisizione degli elementi tecnici** necessari alla corretta quantificazione degli oneri e all'aggiornamento della tipologia di copertura in tempi utili, **se ne dà conto nella scheda di cui all'allegato 3 al fine di integrarli** nel corso dell'ulteriore esame del provvedimento.

D) Esame in Aula

La **scheda** di cui all'allegato 3 è **resa disponibile** sul supporto alle sedute nella fase dell'Assemblea regionale e quindi messa a disposizione della Giunta regionale e

dei Consiglieri e delle Consigliere regionali ai fini della valutazione degli effetti finanziari del provvedimento, nonché ai fini della predisposizione di eventuali emendamenti.

Qualora dalla scheda di cui all'allegato 3 si evidenzi, a seguito della tempistica di esame del provvedimento, **l'incompleta acquisizione degli elementi tecnici** necessari alla corretta quantificazione degli oneri e all'aggiornamento della tipologia di copertura, la Presidenza del Consiglio regionale ne dà conto in sede di Conferenza delle e dei Presidenti dei Gruppi consiliari al fine del conseguente perfezionamento.

1) Emendamenti in Aula

Gli emendamenti di merito presentati dalla Giunta regionale, dalle o dai Consiglieri regionali o dai relatori sono predisposti sulla base del **modello di cui all'allegato 2 al fine della loro ricevibilità**. Per la presentazione degli emendamenti di iniziativa consiliare, il primo firmatario o la prima firmataria possono avvalersi dell'apporto tecnico del Settore studi documentazione e supporto giuridico-legale, anche con eventuale confronto con la struttura del Consiglio regionale competente per gli aspetti finanziari.

Ogni **emendamento che comunque comporti effetti finanziari**, in aumento o in riduzione, deve essere accompagnato, **sempre al fine della sua ricevibilità**, da una **rispettiva proposta di emendamento alla norma finanziaria** al fine di renderla coerente con le modifiche proposte sotto il profilo finanziario.

Per gli emendamenti di iniziativa consiliare relativi alla norma finanziaria, è necessaria, al momento della relativa votazione, **l'acquisizione dell'attestazione di regolarità finanziaria**, comprensiva della relativa quantificazione, rilasciata dalle competenti direzioni della Giunta regionale e accompagnata dal parere dell'Assessore competente in materia di bilancio.

Gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale relativi alla norma finanziaria devono essere corredati, già al momento della presentazione, dell'**attestazione di regolarità finanziaria**, comprensiva della relativa quantificazione, rilasciata dalle competenti direzioni della Giunta regionale e accompagnata dal parere dell'Assessore competente per materia e dell'Assessore al bilancio.

2) Approvazione finale del progetto di legge

In fase di **votazione finale** da parte dell'Assemblea regionale dell'intero testo del provvedimento, sia di iniziativa consiliare sia della Giunta regionale, la struttura della Giunta regionale competente in materia di risorse finanziarie rilascia, attraverso apposita nota, **l'attestazione finale in ordine all'effettiva copertura e alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento**.

E) Relazione conclusiva

Dopo l'approvazione finale del provvedimento, la struttura competente del Consiglio regionale predispone una **relazione conclusiva** al fine di dare conto delle ricadute finanziarie del progetto di legge e dei correlati elementi caratterizzanti.

La relazione è corredata dalla scheda di cui all'allegato 3, debitamente aggiornata dal Settore Assemblea regionale avvalendosi di quanto attestato dalla direzioni competenti della Giunta regionale in ordine all'effettiva copertura, comprensiva della quantificazione.

La relazione conclusiva aggiornata è pubblicata sul sito web del Consiglio regionale nella sezione "Banca dati Arianna/dossier virtuale delle leggi", nella fase di vigenza alla voce "relazione tecnico-finanziaria conclusiva".

ALLEGATO 1

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
PROPOSTA O DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

(ai sensi dell'articolo 69 Statuto, articolo 82 Regolamento interno)

PDL/DDL N. _____

PRIMO/A FIRMATARIO/A PDL _____

TITOLO _____

1) DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO

**2) INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI
(DIRETTI/INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA
QUANTIFICAZIONE SOMMARIA**

ART.	PRESENZA ONERI (S/N)	STIMA ONERI (VALORE IN EURO)	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
		TOTALE ONERI	

3) INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN RELAZIONE AGLI ONERI QUANTIFICATI

RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
PER IL TRIENNIO _____

Sezione A) Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dall'articolo 38 del d. lgs. 118/2011

NATURA SPESA:	corrente	conto capitale
TIPOLOGIA SPESA	annuale	pluriennale
STANZIAMENTO	obbligatoria anno _____ anno _____ anno _____	non obbligatoria Importo _____ Importo _____ Importo _____
MISSIONE E PROGRAMMA SU CUI IMPUTARE LA SPESA	missione	programma

MODALITÀ DI COPERTURA		
riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	<i>indicare missione e programma utilizzati per la copertura</i>	<i>importo</i>
risorse presenti in fondi speciali	<i>indicare missione e programma utilizzati per la copertura</i>	<i>importo</i>
ricorso a nuove o maggiori entrate	<i>compilare sezione sottostante B</i>	<i>importo</i>
altre modalità		<i>importo</i>

Sezione B) Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa indicata nella Sezione A)

TITOLO: _____

TIPOLOGIA DELL'ENTRATA: _____

Sezione C) In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una linea di spesa indicare idonea copertura finanziaria compensativa

4) CASI DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA DEL PROGETTO DI LEGGE

Nel caso in cui si presuma che attraverso le misure introdotte dal progetto di legge in questione non vi sia insorgenza di oneri "occulti" (nuovi o maggiori oneri diretti/indiretti) e che pertanto nella Sezione 2) non vengano quantificati oneri finanziari, è necessario comunque introdurre nel testo del progetto di legge un apposito articolo contenente la clausola di neutralità o di invarianza finanziaria, corredata da idonei dati ed elementi atti a motivarne tale circostanza.

Si precisa inoltre che, ai fini di un'attestazione di neutralità o invarianza finanziaria di un progetto di legge, non opera il metodo della c.d. "compensazione" tra la previsione di risparmi di spesa e l'insorgenza di nuovi oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel progetto di legge in questione, poiché anche in tal caso per il nuovo onere dev'essere correttamente effettuata la stima e indicata la relativa copertura.

ALLEGATO 2

Modello emendamento

EMENDAMENTO
Testo emendamento
Relazione/motivazione emendamento
Presenza/Assenza oneri
In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura

Riportare nella tabella soltanto gli articoli che, dall'analisi di cui al paragrafo 2 della Relazione tecnico-finanziaria, evidenzino oneri che richiedono copertura finanziaria.

ART.	ONERI FINANZIARI							COPERTURA FINANZIARIA				
	STIMA ONERI (VALORE)	NATURA SPESA	TIPOLOGIA SPESA	MISSIONE PROGRAMMA	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	MODALITÀ COPERTURA	MISSIONE PROGRAMMA (oppure Titolo e Tipologia in caso di entrata)	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale oneri complessivi												
(indicare anche il totale degli oneri per ogni anno del triennio considerato)												

Nota di compilazione:

- Nella parte della tabella relativa agli oneri finanziari occorre indicare la missione e il programma in cui per materia ricadono gli oneri, mentre nella parte relativa alla copertura occorre indicare l'effettiva missione e programma in cui si va a reperire la copertura
- Natura spesa: indicare se c/corrente o c/capitale
- Tipologia della spesa: carattere annuale o pluriennale; una tantum o continuativa; obbligatoria non obbligatoria;
- Modalità di copertura finanziaria (tali modalità devono agire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38 del d. lgs. 118/2011)
- Indicare se la copertura finanziaria è a carico del bilancio della Regione;
- Indicare se si interviene in riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- Indicare se per la copertura si rinvia a successivi bilanci, in quanto il progetto di legge comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa.
- Indicare se la copertura avviene attraverso risorse presenti in fondi speciali;
- Indicare se la spesa è coperta attraverso il ricorso a nuove o maggiori entrate (nel caso in cui la copertura della spesa avvenga attraverso una previsione di entrata, le voci "Missione" "Programma" della tabella, sono sostituite dalle voci "Titolo" e "Tipologia dell'entrata");
- Altre modalità.

PROPOSTA RIFORMULAZIONE NORMA FINANZIARIA O INSERIMENTO DI ALTRE CLAUSOLE

Alla luce della verifica della quantificazione degli oneri e della tipologia di copertura finanziaria di cui alle sopra riportate tabelle, riformulare la proposta di norma finanziaria aggiornata con eventuale clausola di salvaguardia o proporre di inserire apposite clausole di neutralità o di invarianza

Art.....(Disposizioni finanziarie)

Clausola di neutralità

Art.....(Clausola di neutralità finanziaria)

Clausola di invarianza

Art.....(Clausola di invarianza finanziaria)

Clausola di salvaguardia

Art.....(Clausola di salvaguardia)